



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Prot.n. come da segnatura protocollo

Decreto 1679

Aggiornamento del 15/06/2023. Verbale 6/2023 del Consiglio Accademico

LA PRESIDENTE

Vista la legge n. 300 del 20/05/1970 di Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto l'articolo 2, comma 7, lettera h della Legge 508/1999, il Regolamento didattico ed il Regolamento degli studenti;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n.135 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, Decreto n. 49 del 19 marzo 2004 approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto il Regolamento didattico generale redatto nel rispetto del D.P.R. n° 212 del 28 luglio 2005 approvato con Decreto Direttoriale n. 2967 in data 19/12/2013;

Vista la deliberazione della Consulta Studenti in data 08/12/2021 verbale n. 12, che approva il Regolamento della Consulta degli Studenti;

Vista la deliberazione del Consiglio Accademico in data 07/02/2022 verbale n. 2 che approva il Regolamento della Consulta degli Studenti;

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 17 del 18 Aprile 2023 che approva il Regolamento Studente-Lavoratore;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 18 maggio 2023 che approva il Regolamento Studente-Lavoratore;

Viste le successive integrazioni e specifiche procedurali atte a semplificare l'iter emerse nella riunione degli uffici con la Direzione del 30/05/2023;

ADOPTA

il Regolamento Studente - Lavoratore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, riportato nel presente decreto che è parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

Bologna, 16/06/2023

La Presidente

Ing. Rita Finzi



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

REGOLAMENTO STUDENTE-LAVORATORE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti lavoratori iscritti presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna fino al completamento del percorso di studi accademico nel rispetto delle loro specifiche esigenze, il presente regolamento individua e definisce, compatibilmente con la normativa vigente, strumenti dispensativi e/o compensativi e buone pratiche atte a garantire condizioni favorevoli a tale scopo.

Articolo 2 – Status studente lavoratore

1. Si definisce studente lavoratore colui o colei che dichiara di svolgere un'attività continuativa di lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, mediante la consegna di apposita documentazione (copia del contratto, iscrizione alla C.C.I.A.A. o al registro Iva per i liberi professionisti) via mail alla Segreteria didattica;
2. L'attività di tirocinio professionale prevista per l'abilitazione alle professioni, gli stage ed altre forme di attività per le quali sia previsto il semplice rimborso spese non sono considerate attività lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente regolamento.

Articolo 3 – Durata

1. Lo status di studente lavoratore ha una durata limitata al periodo del contratto presentato o vincolata al persistere della condizione di lavoratore autonomo. Lo status può essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare dello stato dichiarato o nel caso in cui l'evento dovesse riproporsi nel corso della carriera accademica, previa verifica della documentazione richiesta da parte della Segreteria didattica, come previsto dal c. 1 dell'art. 2 del presente regolamento;
2. Nel caso in cui lo status coincida con il periodo di svolgimento delle lezioni, esami o altri impegni accademici, i benefici di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti, solo per la durata del contratto, anche quando lo stato dichiarato sia di



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

breve periodo, purché superiore a 6 mesi.

Articolo 4 – *Certificazione status*

1. Lo status di studente lavoratore è comprovato da apposita attestazione rilasciata dall'istituzione mediante documentazione cartacea e/o digitale da esibire al fine di accedere ai benefici previsti dal presente regolamento;
2. Sarà compito dello studente comunicare lo status al corpo docente.
3. Lo studente lavoratore non è tenuto ad esibire, a docenti o altri uffici accademici, documentazione comprovante la propria attività lavorativa al di fuori della attestazione rilasciata dall'istituzione.

Articolo 5 – *Permessi studio*

1. Al fine di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, lo studente lavoratore ha facoltà di presentare apposito giustificativo attestante la frequenza di lezioni e il sostenimento di esami di profitto da fornire al datore di lavoro al fine di ottenere specifici permessi studio. Permessi regolati, nella definizione, durata e modalità dal CCNL (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro) insieme allo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970).
2. Il Docente ha l'obbligo di rilasciare, su richiesta dello studente lavoratore, una dichiarazione di presenza-giustificativo inerente agli esami e alla durata delle lezioni al fine di permettere allo studente la richiesta dei permessi lavorativi.

Articolo 6 – *Piano di studi*

1. Lo studente lavoratore ha diritto a concordare, inviando apposita richiesta via PEO con anticipo di 5 giorni lavorativi, con il/la docente un orario di ricevimento che tenga conto delle esigenze di entrambi.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

Articolo 7 – Flessibilità

1. Lo studente lavoratore ha diritto a concordare via PEO, previo anticipo di 5 giorni lavorativi e in relazione agli impegni accademici, con i singoli docenti, scadenze differenti per la consegna degli elaborati richiesti e revisione annessa ove prevista, al fine di conseguire gli esami di profitto;
2. Lo studente lavoratore ha possibilità di accedere agli orari di ricevimento e/o di revisione differenti, solo e unicamente previo accordo col docente e dove se ne faccia richiesta, con eventuale flessibilità nella calendarizzazione degli stessi;
3. Lo studente lavoratore, con anticipo di 5 giorni lavorativi, ha facoltà di concordare via PEO con i singoli docenti date e orari dell'esame purché all'interno della sessione d'esame stabilita dal Calendario Accademico.

Articolo 8 – Continuità didattica

È fortemente consigliato agevolare gli studenti lavoratori nella continuità didattica sopperendo ai loro periodi di assenza agevolando nel recupero delle lezioni perse attraverso strumenti compensativi quali materiali didattici a corredo e un dettagliato report delle lezioni erogate all'interno degli appositi syllabi.

Articolo 9 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione;
2. Il Consiglio Accademico può apportare modifiche al presente regolamento, sentita la Consulta degli studenti, le quali diventano attuative dal successivo anno accademico.